

B

Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2013¹,
decreta:*

I

La legge federale del 14 dicembre 2012² sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 1 lett. d, e, f (nuova) e g (nuova)

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti:

- d. sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea;
- e. sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea nonché a iniziative e programmi cofinanziati da questi programmi quadro, nella misura in cui tale partecipazione presuppone un sussidio statale.
- f. *attuale lett. d*
- g. *attuale lett. e*

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2013 1687

² FF 2012 8489, non ancora in vigore.

